

SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi (ai sensi del D. Lgs. 15 Febbraio 2016, N. 30)
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

Sede Legale: V. San Dalmazzo, 15 – 10122 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800

Sito internet: www.bancaintermobiliare.com

Capitale sociale € 54.517.012,58 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016

Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

CHE COS'È IL SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI IN BREVE

I depositi presso la Banca sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (F.I.T.D., sito internet: www.fitd.it). In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. La protezione è limitata a 100.000,00 Euro per depositante.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

I depositi presso Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (F.I.T.D.) ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000,00 Euro per depositante e per ente creditizio <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali.</i> ⁽²⁾
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000,00 Euro ⁽³⁾
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000,00 Euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁴
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca:	20 giorni lavorativi ⁵
Valuta del rimborso:	Euro (o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito) ⁽⁶⁾
Contatto del Sistema di Garanzia dei Depositanti:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteria generale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it - sito internet www.fitd.it P.I.: 01951041001 - C.F.: 08060200584
Casi di esclusione dal rimborso:	Non sono ammissibili al rimborso: <ul style="list-style-type: none"> · i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; · i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013; · i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale); · i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; · le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
Conferma di ricezione del depositante:	_____

Informazioni supplementari:

¹ Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.

² Casi di rimborso oltre i 100.000,00 Euro

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000,00 Euro: si veda l'art. 96-bis.1, comma 4 del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia – T.U.B.), come integrato dal D. Lgs. n. 30/2016. Il limite di 100.000,00 Euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

³ Limite generale della protezione

Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000,00 Euro ed un conto corrente di 20.000,00 Euro, gli saranno rimborsati solo 100.000,00 Euro.

⁴ Limite di protezione per i conti cointestati

Il limite di 100.000,00 Euro si applica a ciascun depositante separatamente. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 Euro.

ES.1: Dato un conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 100.000 Euro, in caso di liquidazione coatta della Banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 50.000 Euro.

ES.2: Dato un conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 300.000 Euro, in caso di liquidazione coatta della Banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 100.000 Euro.

ES.3: Si ipotizzi che il sig. Rossi intrattenga 2 conti presso una Banca, uno personale con un saldo di 80.000 Euro ed uno cointestato con il coniuge di 120.000 Euro (60.000 Euro di pertinenza per ciascuno dei cointestatari). Il sig. Rossi vanterà un credito di 140.000 Euro (80.000 + 60.000) mentre il coniuge avrà un credito di 60.000 Euro. In caso di liquidazione coatta della Banca, il sig. Rossi sarà rimborsato per 100.000 Euro e il coniuge per 60.000 Euro.

⁵ Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il "Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi" Indirizzo: Via del Plebiscito, 102 – 00186 Roma; e-mail: infotfd@fitd.it; sito internet: www.fitd.it.

I tempi di rimborso decorrono dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Il Fondo rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000,00 Euro) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, entro 7 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso qualora:

- vi sia incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito sia oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- il deposito sia soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva sia efficace;
- non sia stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, ecceda 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- il rimborso debba essere effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

⁶ Valuta del Rimborso

Il rimborso è effettuato in Euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca.